



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/50 DEL 16.11.2011

---

**Oggetto:** L. n.162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti. Programma 2011 da attuarsi nell'anno 2012.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che si rende necessario predisporre i criteri per il finanziamento e l'attuazione del Programma "Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998) relativi al Programma 2011 da attuarsi nel corso del 2012.

Attualmente il Programma relativo alla L. n. 162/1998 è tra gli interventi più importanti gestiti dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, nell'ambito delle politiche socio assistenziali, ed è quello che comporta il più alto investimento di risorse economiche, ammontanti per l'anno 2011 a euro 102.000.000.

La crescita della spesa per il finanziamento negli ultimi anni dei suddetti piani è stata talmente imponente da comportare un controllo da parte della Corte dei Conti che, attraverso "l'indagine di controllo successivo sulla gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza (legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, articolo 34) esercizi 2007- 2009", ha invitato l'Assessorato "ad adottare criteri che consentano di arrivare ad un'equa ripartizione dei fondi (...) in base all'evoluzione delle esigenze sul territorio".

Per le stesse finalità, era stata ricostituita, nel 2010, la Commissione Consultiva Regionale per l'individuazione dei criteri generali per la predisposizione e il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave.

Infatti, l'individuazione di nuovi criteri, più rispondenti allo spirito originario della L. n. 162/1998, non può prescindere dal contributo delle associazioni di categoria e degli attori locali (enti locali e operatori sociali dei Comuni) responsabili della gestione territoriale del programma.

Tenuto conto della complessità della materia e constatato che non è stato possibile raggiungere, all'interno della Commissione, un accordo condiviso sulle modifiche ai criteri per il finanziamento del Programma 2011 da realizzarsi nel 2012, l'Assessore propone alla Giunta, al fine di garantire



dal 1° gennaio 2012, l'avvio del Programma, di confermare i criteri come modificati con la deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010 e di continuare ad applicare anche per il Programma 2011 la tabella "B" di riduzione del finanziamento in base al reddito ISEE, rimandando l'utilizzo della tabella "C" di compartecipazione al costo delle prestazioni o di altra tabella di compartecipazione sulla base della "capacità economica" del beneficiario solo nell'ottica di una generale rivisitazione dei criteri di finanziamento dei piani personalizzati di cui alla L. n. 162/1998.

Inoltre, poiché l'obiettivo della legge n. 162/1998 è di alleggerire il carico assistenziale e sostenere la responsabilità di cura familiare, l'Assessore propone quindi di ripristinare il criterio generale secondo il quale la gestione del progetto personalizzato non può essere affidata a parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del codice civile.

Propone quindi di modificare il punto 1 "Tempi e modalità di presentazione dei piani" di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010, stabilendo che i supporti informatici contenenti le schede informatizzate riepilogative dei piani personalizzati siano custoditi presso gli uffici comunali a corredo della documentazione dei piani personalizzati predisposti.

L'Assessore, tenuto conto anche dei suggerimenti sottoposti all'attenzione e alla valutazione dell'Assessore da parte della Settima Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Sardegna, propone inoltre le seguenti modifiche:

- di ripristinare il criterio per l'attribuzione del punteggio in relazione all'età di cui al punto 5.2.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010, prevedendo che siano attribuiti 10 punti quando la disabilità è congenita e comunque insorta entro i 35 anni;
- di variare in euro 13.000 il finanziamento massimo concedibile di cui alla Tabella A dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010 per la fascia sotto i 65 anni con un punteggio da 80 a 89 punti;
- di non considerare i ricoveri ospedalieri per acuzie al di sotto dei 30 giorni consecutivi nel conteggio delle "ore di ricovero e/o soggiorno e/o accoglienza presso strutture pubbliche o private" dei servizi fruiti di cui al punto 5.2.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010;
- di non considerare la frequenza scolastica (scuola materna, corsi di formazione) nel conteggio delle ore dei servizi fruiti di cui al punto 5.2.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 46/50

DEL 16.11.2011

- di considerare valida la “Scheda Salute” compilata nell’anno precedente se non sono sopraggiunte modifiche nelle condizioni di salute, salvo che l’utente non ritenga di presentarne una aggiornata supportata da certificazione rilasciata nel corso del 2011 dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente e che ne attesti l’aggravamento;
- di stabilire la data del 16 dicembre 2011 entro la quale i Comuni devono far pervenire alla Direzione generale Politiche sociali la richiesta di finanziamento complessivo per l’attuazione dei piani personalizzati predisposti, oltre ai dati riassuntivi in formato excel generati automaticamente dal programma informatico;
- di stabilire la data del 30 aprile 2012 entro la quale i Comuni devono trasmettere, al fine dell’erogazione a saldo del finanziamento concesso, la certificazione, con determinazione del dirigente competente, delle economie residue dei Programmi precedenti;
- di redigere una graduatoria unica regionale dei beneficiari dei piani personalizzati anonima e criptata;
- di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali di riprendere entro dicembre 2011 i lavori della Commissione Consultiva Regionale per una generale rivisitazione dei criteri di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- che i finanziamenti massimi concedibili di cui alla Tabella A dell’Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010 siano stabiliti annualmente nei limiti fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali per gli impegni e pagamenti stabiliti dalle norme sul Patto di Stabilità interno applicando una eventuale riduzione in percentuale identica a tutti i piani come previsto nell’ordine del giorno n. 40 del 18 novembre 2010 del Consiglio regionale della Sardegna.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali

**DELIBERA**

- di confermare i criteri come modificati con la deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010 per la predisposizione da parte dei Comuni dei Piani personalizzati di cui alla L. n. 162/1998, Programma 2011 da attuarsi nel 2012, salvo le modifiche di seguito riportate;



- di confermare l'applicazione della tabella "B" di riduzione del finanziamento in base al redditi ISEE da applicarsi anche per il Programma 2011 da realizzarsi nell'anno 2012, rimandando l'applicazione della tabella "C" di compartecipazione al costo delle prestazioni o di altra tabella di compartecipazione sulla base della "capacità economica" del beneficiario ad una generale rivisitazione dei criteri di finanziamento dei piani personalizzati di cui alla L. n. 162/1998;
- di ripristinare il criterio generale secondo il quale la gestione del progetto personalizzato non può essere affidata a parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del codice civile;
- di ripristinare il criterio per l'attribuzione del punteggio in relazione all'età di cui al punto 5.2.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010, prevedendo che siano attribuiti 10 punti quando la disabilità è congenita e comunque insorta entro i 35 anni;
- di modificare il punto 1 "Tempi e modalità di presentazione dei piani" di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010, relativamente ai supporti informatici contenenti le schede informatizzate riepilogative dei piani personalizzati, stabilendo che tali supporti devono essere custoditi presso gli uffici comunali a corredo della documentazione dei piani personalizzati predisposti;
- di variare in euro 13.000 il finanziamento massimo concedibile di cui alla Tabella A dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010 per la fascia sotto i 65 anni con un punteggio da 80 a 89 punti;
- di non considerare i ricoveri ospedalieri per acuzie al di sotto dei 30 giorni consecutivi nel conteggio delle "ore di ricovero e/o soggiorno e/o accoglienza presso strutture pubbliche o private" dei servizi fruiti di cui al punto 5.2.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010;
- di non considerare la frequenza scolastica (scuola materna, corsi di formazione) nel conteggio delle ore dei servizi fruiti di cui al punto 5.2.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010;
- di considerare valida la "Scheda Salute" compilata nell'anno precedente se non sono sopraggiunte modifiche nelle condizioni di salute, salvo che l'utente non ritenga di presentarne una aggiornata supportata da certificazione rilasciata nel corso del 2011 dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente e che ne attesti l'aggravamento;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 46/50

DEL 16.11.2011

- di stabilire la data del 16 dicembre 2011 entro la quale i Comuni devono far pervenire alla Direzione generale delle Politiche Sociali la richiesta di finanziamento complessivo per l'attuazione dei piani personalizzati predisposti, oltre ai dati riassuntivi in formato excel generati automaticamente dal programma informatico;
- di stabilire la data del 30 aprile 2012 entro la quale i Comuni devono trasmettere, al fine dell'erogazione a saldo del finanziamento concesso, la certificazione, con determinazione del dirigente competente, delle economie residue dei Programmi precedenti;
- di redigere una graduatoria unica regionale dei beneficiari dei piani personalizzati anonima e criptata;
- di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali di riprendere entro dicembre 2011 i lavori della Commissione Consultiva Regionale per una generale rivisitazione dei criteri di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- di stabilire che i finanziamenti massimi concedibili di cui alla Tabella A dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.2010 siano stabiliti annualmente nei limiti fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali per gli impegni e pagamenti stabiliti dalle norme sul Patto di Stabilità interno applicando una eventuale riduzione in percentuale identica a tutti i piani come previsto nell'ordine del giorno n. 40 del 18 novembre 2010 del Consiglio regionale della Sardegna.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Vicepresidente**

Giorgio La Spisa